



Convegno di studio

Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative.  
Il notariato incontra gli attori del sistema.

Giovanni Castaldi

**L'individuazione e la segnalazione delle operazioni  
sospette: obblighi giuridici e criticità**

Milano, 10 giugno 2011



## **1. L'estensione degli obblighi antiriciclaggio ai professionisti.**

### **a) La normativa internazionale**

La normativa per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, elaborata nelle sedi sovranazionali e recepita con diverse sfumature nei singoli ordinamenti, ha puntato in origine soprattutto sulla collaborazione del sistema bancario e finanziario, necessario crocevia di ogni transazione volta a trasferire o investire disponibilità di natura finanziaria.

Più di recente, l'attenzione degli organismi internazionali si è progressivamente estesa ad altre categorie di soggetti e operatori qualificati, in grado di fornire un valido contributo nella lotta al riciclaggio.

Le professioni liberali, in particolare, hanno formato oggetto di specifica considerazione: ciò in quanto le organizzazioni criminali - pronte ad adeguare la propria azione all'evolversi della realtà sociale ed economica - hanno messo a punto strategie sempre più sofisticate. L'obiettivo primario di confondere le tracce dei flussi finanziari di origine illecita viene oggi perseguito diversificando continuamente la gamma dei beni rifugio e perfezionando i metodi d'investimento. Per dissimulare l'identità dei titolari effettivi dei beni, il ricorso a strumenti d'investimento innovativi e alla costruzione di complesse catene societarie prive di giustificazione economica convive con espedienti ormai tradizionali: impiego di prestanome, false fatturazioni, intricate ragnatele di

movimenti finanziari stratificati, la cui sequenza è spezzata, di tanto in tanto, con spostamenti materiali di denaro contante o titoli al portatore.

Per realizzare tutto ciò il ricorso ai servizi resi da professionisti legali o contabili costituisce, prima o poi, un passaggio pressoché obbligato.

Le cronache giudiziarie riferiscono talvolta casi di professionisti organici alla criminalità; essi provengono, in genere, da famiglie malavitose che, con lungimiranza, hanno investito anche in cultura - o quanto meno in titoli di studio - e possono ora disporre di consulenti stabili, fedeli, talora consanguinei, per immettere nell'economia legale le ingenti disponibilità prodotte dai gravi delitti che costituiscono il *core business* delle organizzazioni di appartenenza (traffico di stupefacenti, di armi, di esseri umani *et similia*).

A parte questi casi limite, coloro che intendono riciclare i proventi di reati più o meno gravi si rivolgono di norma ai professionisti simulando operazioni lecite, che costituiscono in realtà tessere di un più ampio mosaico, in cui l'attività di riciclaggio viene artatamente frammentata per non destare sospetti. Non va peraltro sottaciuto che, quando le disponibilità da riciclare derivano da reati fiscali, o come tali vengono presentate, non incontrano la doverosa riprovazione sociale, per cui non pochi professionisti possono indursi a prestare la propria assistenza senza considerare che queste violazioni sono spesso l'ultimo atto di una ben più grave sequenza delittuosa.

E' su queste situazioni di inconsapevole o superficiale coinvolgimento che le autorità intendono richiamare l'attenzione delle categorie professionali perché forniscano il loro prezioso contributo per evitare che comportamenti distratti o disinvolti consentano ai proventi del crimine d'infiltrarsi nell'economia legale, alterando, a danno degli operatori onesti, i meccanismi virtuosi di funzionamento del mercato.

Fin dal 2003 il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), istituito presso l'OCSE, ha elaborato *standard* aggiornati volti a estendere l'applicazione delle misure antiriciclaggio a imprese non finanziarie e a professionisti indipendenti.

La Raccomandazione n. 12 ha previsto l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione delle informazioni ad avvocati, notai e altri professionisti legali e contabili, in relazione alla predisposizione o alla realizzazione, per conto dei propri clienti, di operazioni immobiliari, finanziarie o societarie specificamente indicate. La Raccomandazione n. 16 ha poi posto a carico dei medesimi professionisti l'obbligo di *segnalare le operazioni sospette*, fatto peraltro salvo il rispetto del segreto professionale quando agiscono come professionisti indipendenti nell'ambito dell'assistenza legale di clienti in giudizio.

## **b) La disciplina italiana**

In Italia, i professionisti sono stati inclusi tra i destinatari degli obblighi fin dal 2004, con disposizioni sostanzialmente confermate dal d.lgs. 231 del 2007, che ha recepito la Terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE).

Nel riordinare l'elenco dei destinatari degli obblighi di prevenzione e contrasto, infatti, il d.lgs. 231 (art. 12) vi ha incluso:

- ✓ notai e avvocati, con riferimento a specifiche operazioni di natura finanziaria, immobiliare o societaria;
- ✓ commercialisti ed esperti contabili;
- ✓ consulenti del lavoro;
- ✓ periti, consulenti e altri soggetti che svolgono professionalmente attività contabile e tributaria;
- ✓ prestatori di servizi relativi a società e trust.

Come per gli intermediari bancari e finanziari, anche a carico dei professionisti sono stati posti obblighi di

- **collaborazione passiva**, diretti a garantire la conoscenza approfondita della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate, e di
- **collaborazione attiva**, consistenti nell'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.

La previsione di obblighi di **adeguata verifica** della clientela rappresenta l'aspetto più innovativo del d.lgs. 231/2007. La semplice identificazione dei clienti - già prescritta nel previgente quadro normativo - si è evoluta in obblighi di monitoraggio permanente della relazione d'affari, da graduare discrezionalmente, applicando il principio comunitario dell'*approccio basato sul rischio*, in base al quale l'intensità delle misure di prevenzione e di contrasto va commisurata al livello di rischio associabile al cliente, all'operazione, al tipo di prestazione richiesta.

Il d.lgs. 231/2007 ha quindi introdotto un principio di *collaborazione responsabile*, basato sulla valutazione discrezionale del rischio di riciclaggio affidata ai singoli obbligati.

I frequenti richiami normativi ai principi di adeguatezza e di proporzionalità - radicati in *standard* comunitari e internazionali - assumono fondamentale importanza per i professionisti. Essi predicano un esercizio di compatibilità tra le misure previste, il rischio di reato, le peculiarità della professione e delle singole prestazioni, le stesse dimensioni organizzative degli studi professionali.

Recependo principi di matrice internazionale e comunitaria<sup>1</sup>, confermati anche dalla giurisprudenza, il d.lgs. 231 ha ribadito che i

---

<sup>1</sup> cfr. Raccomandazione GAFI n. 16 e Direttiva 2005/60/CE art. 23.

professionisti legali sono esentati dall'obbligo di segnalare le operazioni sospette fondate su informazioni ottenute in sede di esame della posizione giuridica dei propri clienti, di difesa o rappresentanza in giudizio, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Su questa esenzione, che accomuna lo "statuto" antiriciclaggio delle professioni legali in tutta Europa, ha avuto una notevole influenza la giurisprudenza di corti nazionali e della stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, nel precisare i confini dell'obbligo di segnalazione rispetto al diritto fondamentale alla difesa in giudizio, ha dichiarato la piena compatibilità tra quest'ultimo diritto e gli obblighi di collaborazione attiva.

## **2. Le segnalazioni dei professionisti**

La qualità e quantità delle informazioni acquisite dal professionista nell'ambito della propria attività riveste importanza strategica ai fini dell'antiriciclaggio: in esse trova fondamento l'eventuale decisione, da assumere consapevolmente e in piena autonomia, di segnalare un'operazione come sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Quest'ultima, costituita presso la Banca d'Italia e subentrata all'Ufficio Italiano Cambi nel ruolo di *Financial Intelligence Unit* (FIU) per l'Italia, svolge un delicato ruolo di filtro tra la componente privata del sistema, su cui grava l'obbligo delle segnalazioni, e gli organi incaricati delle verifiche investigative.

L'analisi finanziaria delle operazioni sospette - principale attività dell'UIF - ha registrato negli ultimi tempi un significativo sviluppo. I primi tre anni di attività dell'UIF evidenziano, infatti, un costante, sensibile aumento dei flussi di segnalazioni: 14.600 nel 2008, 21.000 nel 2009, 37.300 nel 2010, con un incremento, rispetto all'anno precedente, di oltre il 77 per cento.

All'aumento delle segnalazioni pervenute è corrisposto un altrettanto significativo incremento delle corrispondenti relazioni istruttorie inviate agli organi investigativi: nel 2010 sono state trasmesse alla Guardia di finanza (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA) 27.000 segnalazioni, con un incremento del 43 per cento rispetto al 2009.

Il notevole progressivo incremento delle segnalazioni sembra testimoniare uno sviluppo della sensibilità degli operatori al contrasto del riciclaggio e l'affermarsi della cultura della prevenzione: in questo contesto, l'approfondita conoscenza della clientela, il costante monitoraggio dei rapporti, la "catena informativa" innescata dalle segnalazioni e sviluppata in sede di analisi finanziaria e investigativa si confermano presidi fondamentali per contrastare i rischi di contaminazione dell'economia legale.

Ma proprio nella collaborazione attiva dei professionisti emergono i profili più critici: nel 2010 professionisti e operatori non finanziari hanno trasmesso poco più di 200 segnalazioni, a fronte delle oltre 37.000 pervenute alla UIF.

Nel 2010, in particolare, i notai hanno trasmesso 46 segnalazioni, i commercialisti e gli esperti contabili 45, i gestori di case da gioco on line 22, gli avvocati 9, i revisori contabili 6 e le società di revisione 5.

La riluttanza dei professionisti a segnalare va ricondotta soprattutto alla maggiore personalizzazione del rapporto che si instaura con il cliente e al tradizionale vincolo del segreto professionale.

Una ricerca comparata condotta dall'UIF su un gruppo di paesi europei ha rilevato che la scarsa collaborazione dei professionisti è una caratteristica diffusa in Europa. Alla scarsità delle segnalazioni, sia in termini assoluti sia rispetto ad altre categorie di soggetti obbligati, corrisponde un livello di significatività altrettanto insufficiente.



Due atteggiamenti ricorrenti emergono nei rapporti rassegnati sull'argomento dalle competenti organizzazioni internazionali:

- l'attitudine a individuare e segnalare casi sospetti sulla base di meccanismi automatici di rilevazione, senza esercitare la valutazione discrezionale che deve invece qualificare la collaborazione attiva;
- la tendenza a segnalare clienti marginali, nei cui confronti non sussiste un particolare interesse alla prosecuzione del rapporto d'affari.

Lo scarso contributo dei professionisti al sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo costituisce un dato su cui riflettere, specie se si considerano il numero dei potenziali segnalanti, il ruolo di assoluto rilievo che essi svolgono nella vita economica del paese e l'eccellente livello qualitativo che dalla loro collaborazione sarebbe lecito attendersi.

A conferma della rilevante utilità del contributo delle professioni va considerato che, in molti casi, i soggetti segnalati dai professionisti figurano anche in comunicazioni effettuate da intermediari finanziari. Emerge, pertanto, un'evidente e proficua complementarità tra la componente *finanziaria* - propria di queste ultime segnalazioni - e quella prevalentemente *reale*, insita nelle segnalazioni dei professionisti. Possono trarne significativo vantaggio la qualità e lo spessore degli approfondimenti finanziari dell'UIF e i risultati delle successive verifiche investigative.

Dalle segnalazioni provenienti dagli operatori finanziari è spesso agevole risalire a professionisti che, pur coinvolti in operatività palesemente sospette, non hanno ritenuto di effettuare le dovute segnalazioni.

### 3. L'obbligo di segnalazione

E' noto che il d.lgs. 231/2007, stabilendo che il dovere di segnalare le operazioni sospette sorge quando i soggetti obbligati “**sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**”, ha operato un importante mutamento rispetto al passato.

La previgente normativa antiriciclaggio (L. 197 del 1991), infatti, faceva riferimento alle sole operazioni che per caratteristiche, entità, natura “inducessero a ritenere” che il denaro, i beni o le utilità potessero provenire dai delitti di cui agli art. 648-bis e ter del codice penale. La valutazione dell'operatore, quindi, non aveva tanto ad oggetto le caratteristiche dell'operazione in sé, quanto piuttosto la provenienza delittuosa dei beni. In tale prospettiva, l'obbligo di segnalazione non poteva sorgere prima che fosse sufficientemente matura la consapevolezza dell'esistenza del reato. Inoltre, poiché il nostro ordinamento penale non punisce nemmeno oggi il cd. *autoriciclaggio* (cioè il riciclaggio posto in essere dal medesimo autore del reato presupposto), bastava supporre la ricorrenza di tale ipotesi per evitare la segnalazione.

Con la normativa introdotta dal d.lgs. 231/2007, l'obbligo di segnalazione sorge anche in una fase di dubbio o di non sufficiente certezza circa l'effettiva esistenza della fattispecie di riciclaggio. Il legislatore, infatti, afferma che anche la ricorrenza di “**motivi ragionevoli per sospettare**” implica l'obbligo di segnalazione.

La progressiva inclusione di tutte le fattispecie penali non colpose tra i reati presupposto di riciclaggio, l'evoluzione intervenuta nella

nozione di operazione sospetta e l'ampliamento degli obblighi segnaletici anche alle ipotesi di autoriciclaggio hanno reso più stringente il vincolo di collaborazione attiva.

Va da sé che il professionista non è chiamato a indagare sulla sussistenza e l'eventuale natura del reato presupposto. Lo stesso legislatore chiarisce che il sospetto deve desumersi **“dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”** (art. 41, comma 1, d.lgs. 231/2007).

L'ottemperanza agli obblighi di segnalazione presuppone sensibilità; chiama il professionista a discernere consapevolmente gli elementi di anomalia, valutandone la rilevanza secondo criteri di ragionevolezza. E' impensabile che questo delicato esercizio possa esaurirsi nell'attivazione di meccanismi automatici di rilevazione. Ogni tentativo di declassare la valutazione soggettiva del tasso di rischio insito nei singoli rapporti di clientela a un mero adempimento burocratico è contrario allo spirito e alla lettera delle disposizioni.

#### **4. L'impegno dell'UIF per agevolare la collaborazione**

E' essenziale che l'operazione sospetta sia descritta con cura e precisione; che la segnalazione sia supportata da informazioni rilevanti e da adeguata motivazione.

Per facilitare l'individuazione delle operazioni sospette e promuovere sempre più efficienti condizioni di collaborazione attiva, la legge (art. 6, co. 7, d.lgs. 231/2007) ha assegnato all'UIF il compito di:

- ✓ elaborare indicatori di anomalia, volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette;
- ✓ predisporre schemi e modelli di comportamenti anomali;
- ✓ definire, con apposite istruzioni, il contenuto delle segnalazioni.

Per orientare l'attività dei soggetti segnalanti, incentivando segnalazioni fondate e basate su informazioni adeguate, sono essenziali gli **“indicatori di anomalia”**, la cui finalità è quella di **“agevolare l'individuazione delle operazioni sospette”** (art. 41, co. 2, del d.lgs. 231/2007).

Gli indicatori per i professionisti sono stati emanati con decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2010, dopo un'ampia fase di consultazione degli ordini professionali. Senza il contributo di questi ultimi - e data la mancanza di una massa critica di segnalazioni sospette sufficiente a far emergere fattispecie anomale ricorrenti - le autorità competenti non sono in condizione di emanare indicatori effettivamente utili, in quanto tratti da esperienze concrete e non da elucubrazioni teoriche.

L'elenco degli indicatori non è esaustivo né tassativo. Del resto, non si potrebbero predefinire compiutamente tutte le possibili fattispecie idonee a evidenziare la sussistenza di un'operazione di riciclaggio. La continua dilatazione delle attività svolte dalla sempre più vasta platea di soggetti sottoposti dal legislatore all'obbligo di segnalazione renderebbe questo esercizio ancor più difficoltoso.

Il professionista, anche qualora non si dovessero configurare o non dovessero ricorrere le fattispecie indicate dagli indicatori, potrà e dovrà segnalare tutte quelle operazioni che - sulla base della sua esperienza, della sua conoscenza del cliente e del mercato di riferimento - lo

inducano comunque a sospettare o ad avere ragionevoli motivi per ritenere che sia stata compiuta o tentata un'operazione di riciclaggio.

Al tempo stesso, di regola, non sussiste alcun rapporto di necessaria consequenzialità tra il configurarsi di una fattispecie presente negli indicatori e l'attivazione dell'obbligo di segnalazione. Siffatto obbligo, infatti - come si è detto - sorge solo a seguito di un'attenta valutazione soggettiva rimessa alla discrezionalità del professionista.

Gli **schemi e modelli** di comportamenti anomali svolgono una funzione complementare a quella degli indicatori di anomalia e presentano il vantaggio di poter essere emanati senza vincoli formali.

A partire dal settembre 2009 l'UIF ha iniziato a diffondere una serie di comunicazioni nelle quali si richiama l'attenzione su specifici settori di operatività e condotte indicative di possibili fenomeni criminali.

Sono stati, tra l'altro, presi in considerazione i casi delle imprese in crisi o a rischio di usura, l'utilizzo dei conti dedicati intestati a imprese impegnate nelle opere pubbliche di ricostruzione in Abruzzo, le frodi informatiche e quelle all'IVA intracomunitaria, l'abuso nell'utilizzo dei finanziamenti pubblici, le frodi nel settore del *leasing*.

L'elaborazione di indicatori di anomalia e la diffusione di schemi e modelli di comportamento anomalo non esauriscono l'impegno dell'UIF nel promuovere il miglioramento della qualità delle segnalazioni. L'Unità, da un lato, interloquisce continuamente con i soggetti obbligati a fini di approfondimento finanziario delle segnalazioni, dall'altro, partecipa a convegni e seminari tenuti da organismi, centrali e periferici, rappresentativi delle diverse categorie di soggetti segnalanti. Il confronto e la condivisione di criteri e comportamenti possono apportare un valido contributo al corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Confidiamo che queste iniziative - così come il corretto e attento utilizzo degli indicatori e degli schemi e modelli di comportamento anomalo - possano stimolare la collaborazione attiva dei professionisti, determinando un sensibile aumento delle segnalazioni da questi effettuate.

Un significativo innalzamento del livello qualitativo delle segnalazioni e della loro omogeneità formale potrà conseguire dalle **nuove istruzioni sul contenuto delle segnalazioni** e dall'adozione del **nuovo modello segnaletico**, che rappresentano il momento culminante di una impegnativa e costosa riforma del sistema informatico destinata a supportare l'intero ciclo di acquisizione, analisi e trasmissione delle segnalazioni.

Il nuovo sistema, volto a migliorare il livello di automazione dei processi di lavoro, è operativo dal maggio scorso e prevede, fra l'altro, l'utilizzo del canale telematico per gli scambi informativi tra UIF, segnalanti e organi investigativi, nonché l'adozione di un nuovo modello segnaletico volto a unificare il tracciato delle segnalazioni e ad aumentare la quantità di informazioni disponibili in forma strutturata. Ne dovrebbe conseguire anche una sensibile riduzione dei tempi di interlocuzione nella fase di approfondimento istruttorio nonché un miglioramento nella trattazione dei dati attraverso strumenti statistico-informatici.

## **5. Il ruolo degli ordini professionali**

Nell'espletamento degli obblighi di collaborazione attiva assume rilievo cruciale il ruolo degli Ordini professionali, che la legge chiama in causa, tra l'altro, ai fini della più rigorosa tutela della riservatezza del segnalante. Si tratta di un aspetto che, con riferimento ai professionisti,

presenta profili di particolare delicatezza, considerato che - mancando lo schermo di un'organizzazione complessa - chi individua l'operazione sospetta coincide con il soggetto segnalante. Per tali motivi il d.lgs. 231/2007 prevede che la segnalazione, oltre ad essere inoltrata direttamente all'UIF, possa, in alternativa, essere diretta agli Ordini che, a loro volta, la trasmetteranno all'UIF priva dell'indicazione del professionista.

Coerentemente con il dettato legislativo, nel febbraio 2009 due decreti dei Ministeri dell'Economia e della Giustizia hanno individuato nel Consiglio Nazionale del Notariato e nel Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro gli ordini abilitati a interporre tra i rispettivi iscritti e l'UIF. Con tali organismi di categoria sono stati stipulati appositi protocolli d'intesa per garantire l'efficiente e tempestiva canalizzazione delle segnalazioni e la riservatezza sull'identità dei segnalanti. Esigenza, quest'ultima, che risulta soddisfatta non solo verso l'esterno, ma anche nel rapporto tra il professionista e l'ordine di riferimento.

Il d.lgs. 231, infatti, prescrive agli ordini professionali di adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti e stabilisce che gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone siano custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un suo delegato.

Il protocollo tra l'UIF e il Consiglio Nazionale del Notariato, prevede che quest'ultimo non abbia accesso al contenuto – debitamente criptato - delle segnalazioni.

La tutela della riservatezza del segnalante rileva anche nelle fasi di approfondimento finanziario e investigativo delle operazioni: il d.lgs. 231/2007 conferma che l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni non è menzionata in caso di denuncia o rapporto (ex artt. 331 e 347 c.p.p.) e non può essere rivelata, a meno che l'Autorità Giudiziaria non lo ritenga - con decreto motivato - indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati; la stessa procedura si applica in caso di sequestro di atti o documenti.

## **6. Conclusioni**

Dopo tre anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina antiriciclaggio è possibile tracciare un bilancio ampiamente positivo dell'attività svolta. Lo conferma il fatto che la crescita del numero delle segnalazioni non accenna a diminuire e che anche la loro qualità media tende a migliorare.

Superando iniziali scetticismi, le segnalazioni di operazioni sospette sono ormai divenute - per generale ammissione - un potente strumento di prevenzione e contrasto non solo del riciclaggio, ma anche di numerosi altri reati patrimoniali.

All'appello dei più volenterosi mancano ancora i professionisti che – lo ripeto - più di altre categorie sono in grado di fornire un contributo particolarmente qualificato alla lotta contro il riciclaggio.

Siamo consapevoli che l'inusuale assegnazione a privati della funzione di rilevanza pubblica, in cui si concretizza la segnalazione delle operazioni sospette, risulta difficilmente conciliabile con gli interessi economici affidati alla cura degli esercenti le libere professioni legali e contabili.

Siamo altrettanto consapevoli che, se non condiviso e interiorizzato dalla maggioranza dei destinatari, non vi è obbligo di legge che - per quanto severamente sanzionato - possa conseguire stabilmente i propri obiettivi.

Per questo motivo non ci rivolgiamo agli opportunisti o agli indifferenti, ma alla stragrande maggioranza dei professionisti, che sappiamo disponibili a cogliere l'opportunità di fornire il proprio apporto alla tutela della legalità e dell'integrità dell'economia e della finanza.



Questa disponibilità sappiamo contraddistinguere l'intera professione notarile, chiamata a svolgere funzioni di pubblica rilevanza che - salvo rare eccezioni - possono comportare un coinvolgimento solo inconsapevole in operazioni di riciclaggio.

*“Dietro ogni grande fortuna si annida un crimine”*, sentenziava con pessimismo Honoré de Balzac. Ebbene, alziamo la guardia ed evitiamo che l'imprenditoria del nostro paese sia contaminata dall'infiltrazione dei proventi del crimine e che gli stessi criminali - mutate le vesti, ma non l'*animus* - s'introducano stabilmente nell'economia legale e ne minino le fondamenta.

L'UIF, da parte sua, conferma la propria disponibilità a proseguire il confronto e la collaborazione con tutte le categorie professionali per una applicazione della legge corretta e ragionevole.